



AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027 www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmal.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € € 5.667.490,00- C.F. e P.IVA 02737960233

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER IL SERVIZIO BIENNALE DI ASSISTENZA
E CONSULENZA IN MATERIA AMBIENTALE
(D.Lgs 152/2006 E ss.mm.ii.) E GESTIONE
PRATICHE ALBO NAZIONALE GESTORI
AMBIENTALI
DELL'IMPIANTO SEDE
AMIA VERONA SPA VIA BARTOLOMEO
AVESANI 31 E CENTRI DI RACCOLTA GESTITI
DALLA STESSA
(ex art. 50, comma 1, lett.e) del D.Lgs. 36/2023)

Fascicolo gara:

Tender_129

RDO/rfq_192

Num. Gara 9515430

CIG A043778F17

R.U.P.
Dott.ssa Nicoletta Artuso

Art. 1 – Disposizioni generali

La società Amia di via Bartolomeo Avesani 31 è dotata di un impianto di stoccaggio provvisorio (deposito preliminare e messa in riserva) e di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (urbani e speciali), di un centro di travaso di rifiuti solidi urbani con Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui deve ottemperare tutte le prescrizioni in essa contenute. È altresì necessario tener conto della normativa generale e specifica vigente in materia ambientale.

Art. 2 – Oggetto del servizio

Oggetto del presente appalto riguarda:

- L'assistenza e la consulenza in materia ambientale al fine di ottemperare adeguatamente le prescrizioni dell'A.I.A.: rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, impatto acustico.
- L'assistenza e la consulenza in materia ambientale al fine di ottemperare adeguatamente le prescrizioni della normativa generale e specifica vigente relativa ai centri di raccolta gestiti da Amia:
 - Impianto di trattamento e messa in riserva di Amia Verona – sede;
 - Centro di raccolta di Mattaranetta;
 - Centro di raccolta di Via Avesani 34/36
- Gestione pratiche inerenti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali: iscrizione, verifica di idoneità, integrazioni, cancellazioni dei mezzi di trasporto rifiuti, rinnovo e/o eventuale integrazione categorie e classi di Amia, rinnovo e/o eventuale integrazione Responsabile Tecnico

È altresì necessario tener conto della normativa generale e specifica vigente in materia ambientale.

2.1 ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA AMBIENTALE

- Assistenza e predisposizione di eventuali modifiche e/o integrazioni, planimetrie, in merito all'Autorizzazione Integrata Ambientale di AMIA VERONA SPA.: rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, impatto acustico.
- Stesura e controllo E-PRTR;
- Stesura e controllo Reporting;
- Classificazione delle EoW -M.P.S e/o sottoprodotti;
- Verifica ed eventuale adeguamento alle normative generali e specifiche vigenti in materia ambientale;
- Archivio autorizzazioni clienti/fornitori;
- Archivio iscrizione, integrazioni, cancellazioni dei mezzi di trasporto rifiuti, rinnovo e/o eventuale integrazione categorie e classi di Amia, rinnovo e/o eventuale integrazione Responsabile Tecnico;
- Assistenza e consulenza amministrativa/burocratica (tenuta registri di carico/scarico, formulari trasporto rifiuti...), R.E.N.T.R.I.
- Verifica, eventuali modifiche e/o integrazioni delle procedure e/o istruzioni operative aziendali riguardanti la certificazione ISO 14001;
- Verifica, eventuali modifiche e/o integrazioni dei documenti necessari per un corretto conferimento presso impianto di Amia via Bartolomeo Avesani 31 e centri di raccolta da essa gestiti;
- Verifica di conformità alla norma vigente dei software per la gestione dei registri di c/s dei rifiuti, FIR e VVFIR;
- Indicazioni pratiche e assistenza nella predisposizione del MUD (AMIA e centri di raccolta da essa gestiti);

- Assistenza e predisposizione di eventuali modifiche, adeguamento e aggiornamento delle Iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Due corsi annuali di formazione in presenza in materia ambientale;
- Audit di verifica e controllo obblighi di prescrizione A.I.A. di Amia Verona SpA
- Partecipazione e/o predisposizione documentazione per eventuali incontri e/o Conferenza di Servizi con gli Enti;
- Assistenza e predisposizione di eventuale documentazione necessaria ad una corretta gestione dei centri di raccolta gestiti da Amia e controllo dei conferimenti presso i suddetti centri di raccolta.
- Predisposizione ex novo, modifiche e/o integrazioni, controllo e invio e/o rinnovo delle pratiche su piattaforma telemaco/Agest in merito al Responsabile Tecnico
- Predisposizione ex novo, modifiche e/o integrazioni, controllo, invio e/o rinnovo iscrizione di tutte le categorie e classi di cui l'Azienda è in possesso su piattaforma telemaco/Agest;

È altresì necessario tener conto della normativa generale e specifica vigente in materia ambientale.

Amia autorizzerà l'aggiudicatario all'utilizzo della piattaforma telematica Agest in nome e per conto della stessa fornendo al professionista le credenziali di accesso aziendali riservate per consentire di operare sul portale di riferimento.

E' altresì necessaria la presenza del consulente in Azienda su richiesta in base alle concrete necessità di Amia.

La richiesta d'intervento sia telefonico, sia in presenza può avere carattere d'urgenza e quindi essere immediata oppure la richiesta d'intervento può avvenire previo appuntamento concordato fra le parti.

Indicativamente sono 260 ore/anno di cui almeno il 70% in presenza.

2.2 ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

- Caricamento dati e invio telematico delle pratiche di inserimento mezzi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la piattaforma telemaco/Agest;
- Assistenza, predisposizione e invio delle pratiche per iscrizione, verifica di idoneità**, integrazioni, cancellazioni dei mezzi di trasporto rifiuti,
- Redazione eventuale altra documentazione richiesta dal sistema;
- Invio documenti e caricamento dati con gestione delle eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dalla Sezione.

È altresì necessario tener conto della normativa generale e specifica vigente in materia ambientale.

Amia autorizzerà l'aggiudicatario all'utilizzo della piattaforma telematica Agest in nome e per conto della stessa fornendo al professionista le credenziali di accesso aziendali riservate per consentire di operare sul portale di riferimento

E' altresì necessaria la presenza del consulente in Azienda su richiesta in base alle concrete necessità di Amia.

La richiesta d'intervento sia telefonico, sia in presenza può avere carattere d'urgenza e quindi essere immediata oppure la richiesta d'intervento può avvenire previo appuntamento concordato fra le parti.

**** per verifica di idoneità del mezzo si intende la redazione e sottoscrizione di una redazione tecnica in cui siano puntualmente verificati tutti gli elementi richiesti dall'attestazione ai sensi dell'art 15 comma 3 lettera a) del DM 120 del 2014 che il Responsabile Tecnico di Amia Verona SpA deve dichiarare all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. In particolare la verifica d'idoneità dovrà contenere gli esiti di tutte le prove di funzionamento e verifiche effettuate sul mezzo, nonché i riscontri fotografici e documentali a supporto delle dichiarazioni rilasciate. La perizia deve contenere in calce la seguente dichiarazione: "le dichiarazioni e le attestazioni di cui alla presente verifica d'idoneità sono effettuate ai sensi degli Artt. 47,48 e 38 del DPR 445/2000. Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate". Tale ultima dicitura potrà essere modificata in base a quanto richiesto dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.**

Art. 3 - Importo a base di asta, durata e anticipazione del corrispettivo

L'importo di spesa stimato a base d'asta è di **€ 58.000,00+IVA** (cinquantottomila/00) di cui € 4.800,00 per costo della manodopera dei lavoratori impiegati nel presente appalto, per la durata del contratto che viene indicativamente fissata in anni 2 (due) dalla consegna del servizio (stimato nel periodo dal 01/03/2024 al 28/02/2026)

Il tutto così suddiviso:

Prestazione prevalente € 32.929,00

Prestazione secondaria € 20.271,00

QUADRO ECONOMICO	
Descrizione principali voci di costo	Importo in € (complessivo)
<i>Spesa per acquisizione servizio soggetta a ribasso di cui € 32.929,00 di prestazione prevalente ed € 20.271,00 di prestazione secondaria</i>	€ 53.200,00
<i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 0,00
<i>Costo della manodopera dei lavoratori impiegati nel presente appalto</i>	€ 4.800,00
<i>Totale importo a base di gara</i>	€ 58.000,00

L'Affidatario ha diritto alla corresponsione **dell'anticipazione contrattuale** ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 36/23, nella misura pari al 20% dell'importo del servizio stimato annualmente in € 29.000,00.

L'anticipazione del corrispettivo è erogata entro 15 gg. dall'ordine di consegna, previo rilascio di garanzia fidejussoria di pari importo.

In ogni caso, si applica la disciplina prevista dal citato art. 125, D.Lgs. 36/23.

Art. 4 - Affidamento del servizio e tempistiche di esecuzione

La committente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e regolare, purché reputata conveniente e congrua ad insindacabile giudizio di Amia Verona SpA o diversamente di non aggiudicare se il prezzo non sia ritenuto congruo.

Il contratto sarà sottoscritto fra AMIA VERONA SPA e la ditta aggiudicataria, sulla base delle clausole e condizioni contenute nel presente Capitolato.

Le tempistiche di espletamento del servizio nel suo complesso sono così previste:

- assistenza telefonica immediata per quesiti di natura tecnico/amministrativa (es: dubbi su compilazione Fir, verifica autorizzazioni terze, Registro c/s, Rentri)
- Entro 48 ore per pratiche di natura ordinaria in riferimento all'elenco di cui ai punti 2.1 e 2.2
 - Entro 10 giorni lavorativi per pratiche più complesse, pareri e consulenze in riferimento all'elenco di cui ai punti 2.1 e 2.2
 - Per l'espletamento di eventuali pratiche straordinarie si rimanda agli accordi formali che intercorreranno tra le parti

Art. 5 Subappalto

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Affidatario; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'art. 119 del d.lgs 36/23.

La Stazione Appaltante ha individuato le prestazioni prevalenti oggetto del contratto da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, nella percentuale del 90 % del servizio.

Qualora l'Affidatario intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 119.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Affidatario, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Affidatario e il subappaltatore dalla loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, ai sensi del citato art. 119 del D.Lgs. 36/23.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Affidatario dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 36/23 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo D.lgs. 36/23.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Affidatario di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Affidatario di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/23, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi di imprese.

Restano salvi gli obblighi di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.

Art. 6 Personale

Il servizio dovrà essere condotto con personale di provata capacità che, qualitativamente e numericamente, risulti nelle condizioni di mantenere gli impegni che l'Impresa si è assunta all'atto della produzione dell'offerta. Amia Verona Spa avrà il diritto di ottenere l'allontanamento di qualsiasi addetto che si dimostrasse incapace o inadempiente agli ordini dei Responsabili del Servizio. Il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà:

tenere un contegno serio e corretto e dovrà osservare le direttive e le disposizioni

impartite dal personale di Amia Verona Spa investito dalle funzioni di controllo e vigilanza sul servizio affidato;

essere fornito, a spese dell'affidatario, di targhetta di identificazione dell'impresa con foto riportante "Nome, Cognome e numero di matricola Aziendale", da indossarsi in stato di conveniente decoro unicamente durante l'orario di servizio;

essere dotato, a spese dell'affidatario, di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) connessi con il servizio svolto.

Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti.

L'affidatario sarà tenuto alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni di legge in materia di previdenza e assicurazioni sociali.

Sarà a carico dell'affidatario anche la completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, del pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro e inerenti alle assicurazioni di: invalidità, vecchiaia, infortuni, malattie, disoccupazione, etc. Si intendono a carico dell'affidatario e compresi nell'importo d'offerta, le indennità di anzianità e gli oneri per il TFR che il personale ha già maturato e che maturerà alle sue dipendenze e che dovranno essere corrisposti all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro nel rispetto delle norme vigenti.

La Committente si riserva, in ogni caso, di procedere ad eventuali controlli a campione nei confronti dell'affidatario attivando, in presenza di richiesta espressa e formalizzata all'affidatario medesimo-

Prima dell'avvio della commessa, all'affidatario verrà chiesto di produrre, anche in forma parziale, la seguente documentazione:

Dichiarazione con allegato elenco del personale impiegato nel servizio;

Fotocopia UNILAV del personale già in forza;

Matricola INPS;

Posizione INAIL con relativa voce di tariffa e tasso del premio;

Eventuali altre posizioni in Fondi previdenziali e assistenziali;

Cauzione definitiva (se dovuta);

Documentazione relativa alla sicurezza (se prevista);

Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

La fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

Dichiarazione con allegato elenco aggiornato del personale impiegato nel servizio;

Fotocopia UNILAV del personale assunto o dimesso nel mese di competenza, coinvolto nelle attività del servizio;

Fotocopia del libro unico del lavoro L.U.L. - (cedolino paga e foglio presenze) di ciascun lavoratore impiegato nel servizio;

Contabile bancaria degli accrediti degli stipendi.

Art. 7 - Fatturazione e pagamenti

I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. fine mese data ricevimento fattura - farà fede il timbro di ricevimento di Amia - mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.

Sulla fattura dovrà essere obbligatoriamente riportato il CIG di riferimento.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, Amia Verona Spa è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse saranno sottoposte a detta disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente Amia Verona S.p.a.

Le fatture dovranno pervenire in ragione degli accordi commerciali già intercorsi, finalizzati al presente affidamento.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, c. 2 e art. 6 del DPR 05/10/2010 n. 207.

La presenza di DURC irregolare, fatto salvo quanto previsto nell'art. 6 c. 8 del DPR 207/2010, imporrà alla Committente di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

Qualora risultino difformità tra i servizi svolti e quelli descritti nella presente documentazione o nell'offerta, Amia Verona SPA inviterà l'affidatario a porvi rimedio, a cura e spese dello stesso e, se dal caso, a sospendere i pagamenti.

La Committente, inoltre, declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;

DURC irregolare;

carichi sospesi Equitalia;

mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

Alla scadenza di ogni mese, la ditta appaltatrice provvederà ad emettere pre-fattura, sulla base delle analisi effettuate.

La pre fattura e relativi report di controllo dovranno essere inviati ai seguenti indirizzi mail : logistica@amiavr.it, giovanni.pachera@amiavr.it, nicoletta.artuso@amiavr.it

Art. 8 - Stipulazione del contratto

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non risulti in regola con le autorizzazioni prescritte per legge, la committente si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto alla ditta che abbia presentato l'offerta immediatamente successiva nella graduatoria stabilita dalla commissione di gara, ovvero di indire un nuovo appalto a spese della ditta dichiarata aggiudicataria, fermo restando l'addebito dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento di cui sopra.

Art. 9 - Sicurezza sul lavoro

La ditta appaltatrice ha l'obbligo della piena osservanza dei principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, stabiliti dal T.U.81/08. A tal fine s'impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

La stessa prenderà visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (cd. D.U.V.R.I.) degli impianti di Amia Verona, con l'obbligo di rendere edotti gli eventuali subappaltatori dei rischi specifici, effettuando, a proprio carico, l'attività di formazione e informazione.

L'affidatario dovrà successivamente produrre, qualora espressamente richiesto della Committente, il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) che specifichi in sintesi la sequenza delle operazioni da condurre e le misure preventive e protettive adottate, nonché dimostrare la conformità dei macchinari impiegati e l'adeguata informazione, formazione e addestramento del personale stesso sia per l'esecuzione delle attività da svolgere che in materia di sicurezza del lavoro. La Committente si farà carico, al momento dell'avvio del servizio, della consegna del "*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto*" (DUVRI definitivo) redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in vista dell'attuazione e controllo delle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché della cooperazione, coordinamento

e reciproca informazione da attuare ai fini della corretta realizzazione delle attività oggetto della fornitura con posa in opera. Si sottolinea che, qualora richiesta, la mancata presentazione della documentazione prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 potrà comportare la revoca dell'affidamento della fornitura con posa in opera.

Art. 10 Poteri di verifica e Controllo

Amia Verona SpA, attraverso i propri funzionari effettuerà i controlli per verificare la rispondenza dell'esecuzione del servizio a quanto stabilito nel presente documento e suoi eventuali allegati.

Art. 11- Contestazioni, penali, sanzioni

Amia Verona SpA provvederà ad emettere contestazioni scritte, inviate a mezzo raccomandata o PEC, qualora l'affidatario non rispetti il presente capitolato. Dopo la seconda contestazione scritta, qualora l'affidatario non abbia adempiuto a quanto contestato, verrà trasmessa formale diffida ad adempiere ai sensi dell'Art.1454 c.c. In caso di ulteriore mancato adeguamento il contratto si intende risolto.

La penale per ogni giorno di ritardo nell'espletamento del servizio ammonta allo 0,3 per mille/giorno dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora risultino difformità tra servizio erogato e quello descritto nell'offerta, Amia Verona SpA inviterà l'impresa aggiudicataria a porvi rimedio, a cura e spese della stessa e, se dal caso, a sospendere i pagamenti.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza o ad emettere apposita fattura, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora le inadempienze contrattuali dell'Appaltatore stesso pregiudichino o comunque costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'Appaltante, l'Azienda, dopo aver segnalato l'inadempienza all'Appaltatore, si riserva la facoltà di ricorrere ad altra Impresa, per la specifica necessità.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.

Art. 12 - Responsabilità

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la

propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in € 3.000.000,00 per RCT e con il limite di € 1.500.000,00 per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc), l'operatore economico Mandatario (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai 6 (sei) mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 13 – Cauzione definitiva

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 5% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, D.Lgs. 36/23, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della

stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 14 - Personale in servizio

La ditta appaltatrice è tenuta alla puntuale e corretta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'appalto, ed al rispetto di tutte le garanzie per i lavoratori prescritte dagli accordi sindacali.

Si obbliga altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, alla data della sottoscrizione del contratto di appalto, nonché da quelle delle successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.

I suddetti obblighi vincolano la ditta appaltatrice anche se non sia appartenente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La ditta appaltatrice ha inoltre l'obbligo di osservare, per tutta la durata del contratto, le norme della legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili e delle successive disposizioni attuative ed integrative.

Art. 15- Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto anche solo parziale e indiretta e sotto qualsiasi forma. La cessione del contratto è causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 17 Risoluzione del contratto

Dopo tre inadempienze segnalate per iscritto all'affidatario e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, Amia Verona Spa potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Amia Verona Spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario i seguenti casi:

mancato rispetto delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni, alla prevenzione infortuni;

nel caso di ripetute violazioni degli orari concordati con Amia per l'esecuzione del servizio;

nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti i contenuti della presente documentazione);

nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;

in presenza di un comportamento non corretto da parte dei dipendenti esecutori dell'intervento o comunque non consono agli ambienti nei quali svolgono il servizio stesso;

nel caso di danneggiamenti volontari alle cose appartenenti ad Amia;

scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale dell'operatore economico;
qualora l'operatore economico nell'espletamento del servizio si renda colpevole di frodi;
per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'intervento;
per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate;
mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. ed ii.

È comunque fatta salva la facoltà della Committente di risolvere, in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, il contratto per colpa dell'Affidatario, anche in assenza di preventive contestazioni, qualora le condizioni del servizio siano ritenute gravemente disattese.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'affidatario spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

All'atto della risoluzione è obbligo dell'affidatario riconsegnare immediatamente le aree oggetto dei servizi nello stato in cui si trovano.

Dopo la riconsegna il Committente liquiderà il conto finale dei servizi eseguiti, detratte le somme per le eventuali penali e per il risarcimento dei danni subiti.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni ad altro Operatore Economico individuato secondo prassi procedurale in vigore.

Art. 18 Recesso

AMIA VERONA Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, e dell'art.123, D.lgs. 36/2023, nel corso della durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare le prestazioni effettivamente svolte fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, avrà diritto al risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio, fatte salve le segnalazioni del fatto all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

La Committenza può recedere in fase di esecuzione contrattuale ai sensi dell'art. 123, D.lgs. 36/2023.

Art. 19 Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile e dell'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i., è ammessa la cessione di crediti derivanti dal corrispettivo d'appalto, qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa sopra richiamata.

Art. 20 Divieto di cessione del contratto, cessione dell'azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione,

fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Art. 21 osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente ad AMIA Verona SpA e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nell'esecuzione degli adempimenti assunti con i contratti esecutivi.

La ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture.

A fronte di quanto sopra l'appaltatore manleva AMIA Verona SpA da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi danno e/o spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

Il concorrente è a conoscenza che AMIA Verona SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiavr.it e di aver compreso. Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti. Il concorrente manleva fin d'ora AMIA Verona SpA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 22 Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Art. 23 Obblighi dell'affidatario

Dopo l'affidamento della commessa, pena la decadenza della stessa, l'affidatario è tenuto a presentare tutti i documenti integrativi che saranno eventualmente richiesti dalla Committente.

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli

adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;

- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- h. ogni altro e diverso obbligo comunque previsto dalla normativa vigente in materia di pubblici appalti.

Art. 24 Tempi e modalità di consegna del servizio

I tempi di consegna di ogni singolo servizio e/o prestazione saranno concordati sulla base del carattere d'urgenza della pratica con l'aggiudicatario e il Responsabile Area Ambiente e Logistica, nonché Responsabile Unico del Procedimento della presente richiesta di offerta.

ART. 25– Clausola di revisione del corrispettivo

Ai sensi degli artt. 9 e 60, D.Lgs. 36/23, l'Affidatario ha diritto alla revisione del corrispettivo contrattuale, in presenza di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea imprenditoriale (10%), all'ordinaria fluttuazione e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto.

In tal caso, l'Affidatario è tenuto ad avanzare la richiesta di revisione, senza poter sospendere l'esecuzione del servizio. Nei successivi tre mesi il RUP, previa istruttoria del DEC, formula proposta di revisione del corrispettivo, tenendo conto dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. La revisione del prezzo sarà riconosciuta nella misura dell'ottanta per cento della variazione accertata, comunque eccedente l'alea imprenditoriale, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.

Art. 26 - riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta). Nelle more del contenzioso l'Appaltatore non può comunque rallentare, sospendere e/o ritardare le forniture ed i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.

Art. 27 – tutela dei lavoratori

L'impresa dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente arrecati alle persone o cose dell'Amia o di terzi in dipendenza di manchevolezze o negligenze nell'esecuzione della presente prestazione contrattuale. L'impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri operatori previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché contrattuali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri operatori, occupati nella prestazione oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori. L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e sino al loro rinnovo. Il suddetto obbligo vincola l'impresa anche se non sia aderente ad associazione di categoria stipulante, o receda da essa nel corso di esecuzione del contratto.

Art. 28 – domicilio e recapito dell'impresa

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con l'ufficio competente di Amia Verona SpA, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Art. 29 – modalità di partecipazione e criteri di assegnazione dell'appalto

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

Art. 30- Segreto d'ufficio

L'impresa appaltatrice è tenuta, in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti l'Amia Verona SpA.

Le persone addette all'espletamento del servizio dovranno limitarsi alle sole attività richieste. Tale condotta dovrà essere rispettata dal personale che, allo scopo, sarà informato dall'impresa.

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

Art. 31- Spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del DPR 30/12/1982 n° 955.